

EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

scritto da confindustria salerno | Luglio 15, 2020

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro) e 125 (credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Articolo 120 credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120 prevede un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 del decreto e sotto riportati), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo

settore, per le spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell'allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

Codice Ateco	Descrizione
---------------------	--------------------

55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione

56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica

79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20	Stabilimenti termali

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

La misura prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.**

Il credito spetta in misura **pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

In particolare, **sono ammissibili le spese sostenute per:**

1. a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli

- strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 3. c) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
 4. d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 5. e) **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.**

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d'imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, apposita **comunicazione**, nella quale indicano l'ammontare delle spese ammissibili sostenute

fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l'Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120) può essere inviata **dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione** (art. 125) può essere inviata **dal 20 luglio al 7 settembre 2020**.

Al link
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020> sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

[Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DL Rilancio](#)

[Prov. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_istr_09072020](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_mod](#)

EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

scritto da confindustria salerno | Luglio 15, 2020

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (**credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro**) e 125 (**credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Articolo 120 credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120 prevede un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 del decreto e sotto riportati), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell'allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

Codice Ateco	Descrizione
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto

55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale

56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere

90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20	Stabilimenti termali

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

La misura prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.**

Il credito spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario,

nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

In particolare, **sono ammissibili le spese sostenute** per:

1. a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3. c) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
4. d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
5. e) **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi**, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d'imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, apposita **comunicazione**, nella quale indicano l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l'Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120) può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione** (art. 125) può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Al link
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020> sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

[Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni](#)

[DLRilancio](#)

[Prov. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_istr_09072020](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_mod](#)

[elenco allegato al provvedimento codici ATECO](#)

EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

scritto da confindustria salerno | Luglio 15, 2020

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro) e 125 (credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la

diffusione del virus Covid-19.

Articolo 120 credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120 prevede un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 del decreto e sotto riportati), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è

utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell'allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

Codice Ateco	Descrizione
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi

56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei

91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20	Stabilimenti termali

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

La misura prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi**

atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

In particolare, sono ammissibili le spese sostenute per:

1. a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3. c) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
4. d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
5. e) **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi**, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini

delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d'imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, apposita **comunicazione**, nella quale indicano l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l'Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120) può essere inviata **dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione** (art. 125) può essere inviata **dal 20 luglio al 7 settembre 2020**.

Al

link

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020> sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

[Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DL Rilancio](#)

[Prov. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub](#)

[comunicazione ambienti sanificazione istr 09072020](#)

[comunicazione ambienti sanificazione mod](#)

[elenco allegato al provvedimento codici ATECO](#)

EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

scritto da confindustria salerno | Luglio 15, 2020

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i

primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (**credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro**) e 125 (**credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Articolo 120 credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120 prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 del decreto e sotto riportati)**, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le **spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività**.

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività

lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell'allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

Codice Ateco	Descrizione
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79. 90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20	Stabilimenti termali

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di

lavoro (art. 125)

La misura prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.**

Il credito spetta in misura **pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

In particolare, **sono ammissibili le spese sostenute per:**

1. a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3. c) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;**
4. d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

5. e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d'imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, apposita **comunicazione**, nella quale indicano l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l'Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120) può essere inviata **dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**. Nel

caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione** (art. 125) può essere inviata **dal 20 luglio al 7 settembre 2020.**

Al link
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020> sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

[Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DL Rilancio](#)

[Prov. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_istr_09072020](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_mod](#)

[elenco allegato al provvedimento codici ATECO](#)

**EMERGENZA
COVID-19/AGEVOLAZIONI:**

CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

scritto da confindustria salerno | Luglio 15, 2020

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (**credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro**) e 125 (**credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Articolo 120 credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120 prevede un credito d'imposta a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico** (indicati nell'allegato 1 del decreto e sotto riportati), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le **spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività**.

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell'allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

Codice Ateco	Descrizione
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici

55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione

56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica

79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20	Stabilimenti termali

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

La misura prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.**

Il credito spetta in misura **pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

In particolare, **sono ammissibili le spese sostenute per:**

1. a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli

- strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 3. c) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
 4. d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 5. e) **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.**

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d'imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, apposita **comunicazione**, nella quale indicano l'ammontare delle spese ammissibili sostenute

fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l'Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120) può essere inviata **dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione** (art. 125) può essere inviata **dal 20 luglio al 7 settembre 2020**.

Al link
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020> sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

[Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DL Rilancio](#)

[Prov. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_istr_09072020](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_mod](#)

EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

scritto da confindustria salerno | Luglio 15, 2020

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (**credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro**) e 125 (**credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Articolo 120 credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120 prevede un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 del decreto e sotto riportati), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell'allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

Codice Ateco	Descrizione
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto

55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale

56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere

90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20	Stabilimenti termali

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

La misura prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.**

Il credito spetta in misura **pari al 60%** delle spese sostenute, **fino ad un massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario,

nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

In particolare, **sono ammissibili le spese sostenute** per:

1. a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3. c) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
4. d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
5. e) **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi**, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d'imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, apposita **comunicazione**, nella quale indicano l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l'Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120) può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione** (art. 125) può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Al link
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020> sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

[Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni](#)

[DLRilancio](#)

[Prov. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_istr_09072020](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_mod](#)

[elenco allegato al provvedimento codici ATECO](#)

RIGA FOOD 2020 – FILIERA AGROALIMENTARE: VIRTUAL MATCHMAKING EVENT: 7-10 SETTEMBRE 2020

scritto da Monica De Carluccio | Luglio 15, 2020

Unioncamere Campania, nell'ambito delle attività della rete **Enterprise Europe Network** promuove la partecipazione all'evento **virtuale** [Riga Food 2020 – Virtual Matchmaking event](#), un evento di matchmaking focalizzato sul settore agroalimentare – **comparto agroindustria e a tutta la filiera collegata ai macchinari per la produzione e la trasformazione** – che si terrà dal **7 al 9 settembre**.

La piattaforma consentirà alle aziende di accedere ad appuntamenti mirati, per estendere il proprio network con produttori, fornitori, individuare partner tecnologici per innovare la propria attività, creare occasioni di matching e trasferire esperienze.

La partecipazione è gratuita previa **registrazione online**, inserendo il proprio profilo con i prodotti e il tipo di cooperazione a cui si è interessati. Si prega di indicare come **LOCAL SUPPORT OFFICE: Unioncamere Campania**

AGEVOLAZIONI – AVVISO PUBBLICO: “CAMPANIA START UP 2020”

scritto da Marcella Villano | Luglio 15, 2020

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 142 del 13 luglio scorso, è stato pubblicato l'Avviso pubblico “**Campania Start Up 2020**” – PO FESR 2014-2020 Asse 1 OS 1.1 Azione 1.1.3. Dotazione finanziaria € 5.000.000.

Obiettivo del bando è sostenere **la creazione e il consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza, e aumentare la competitività del sistema produttivo regionale** attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi ad alto contenuto innovativo, in coerenza con gli ambiti innovativi e le traiettorie prioritarie della “Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente” – RIS3 Campania (*Aerospazio; Trasporti di superficie e Logistica avanzata; Biotecnologie, Salute dell'uomo e Agroalimentare; Beni culturali, Turismo e Edilizia sostenibile; Energia e Ambiente; Materiali avanzati e Nanotecnologie*).

L'Avviso prevede una **procedura di selezione a “graduatoria”** ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 123/1998 e la **concessione di agevolazioni per imprese in fase di avviamento** ai sensi dell'art.22 del Reg (UE) n. 651/2014.

DESTINATARI

Possono presentare domanda:

1. **le micro e piccole imprese, costituite da non più di 60 mesi** dalla pubblicazione dell'avviso sul BURC e che risultino essere, all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura alla Sezione speciale dedicata alle start-up innovative, e operanti nelle Aree di specializzazione della RIS3 Campania;
2. **i promotori d'impresa** che intendano costituire una micro o piccola impresa, operante nelle Aree di specializzazione della RIS3 Campania, e iscrivere la stessa nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura alla Sezione speciale dedicata alle start-up innovative. In tal caso la domanda di agevolazione deve essere inoltrata da uno dei futuri soci della società che verrà in seguito costituita.

AGEVOLAZIONI

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario è pari al 70% della spesa ammissibile. L'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 300.000, l'importo minimo è pari a € 50.000. Nel caso in cui la spesa ammissibile risulti, all'esito della valutazione, di importo inferiore a € 90.000, l'intensità di aiuto sarà pari all' 85% della spesa ritenuta ammissibile.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di agevolazione deve essere compilata e presentata

esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo avvisostartup2020@pec.regione.campania.it entro le ore 12.00 del 60simo giorno a decorrere dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURC (**11 settembre 2020**). La data di presentazione verrà comprovata dalla ricevuta di consegna.

Ciascun proponente può presentare una sola istanza, anche nel caso in cui si tratti di impresa da costituire. Nel caso di presentazione di più istanze da parte dello stesso soggetto proponente le domande verranno tutte escluse.

La Domanda di agevolazione e i relativi allegati dovranno essere compilati mantenendo il formato elettronico originale (foglio di calcolo Excel), firmati digitalmente ed allegati alla PEC di presentazione. La predetta documentazione è resa disponibile in formato editabile (foglio di calcolo Excel) sul seguente link

[Modulistica editabile](#)

[Documentazione reperibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania:](#)

1. [Decreto dirigenziale n. 201/2020](#)
2. [Avviso Pubblico](#)
3. [Domanda di agevolazione per società costituite](#)
4. [Domanda di agevolazione per società costituende](#)
5. [Piano di impresa](#)
6. [Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA \(solo per le imprese già costituite\)](#)
7. [Dichiarazione di possesso dei requisiti dimensionali \(solo per le imprese già costituite\)](#)

[Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia \(solo](#)

[per le imprese già costituite, in caso di contributo richiesto superiore alla soglia di € 150.000, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e\) del D.Lgs. n. 159/2011\)](#)

AVVISO S.FI.N. – STRUMENTO FINANZIARIO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI IN CAMPANIA. FAQ

scritto da Marcella Villano | Luglio 15, 2020

In riferimento l'Avviso relativo allo **SFIN**, lo strumento **finanziario** della Regione Campania, composto da un contributo a fondo perduto, un finanziamento agevolato, un finanziamento bancario e una garanzia pubblica concessa su prestiti finalizzati all'attivo circolante, pubblichiamo le **FAQ aggiornate al 14 luglio**.

Settori ammissibili

Lo strumento è finalizzato a **sostenere gli investimenti produttivi in Campania**, e ad accrescere la competitività delle imprese operanti nei seguenti **settori strategici**:

1. a) **Aerospazio**
2. b) **Automotive e Cantieristica**
3. c) **Agroalimentare**

4. d) **Abbigliamento e Moda**
5. e) **Biotecnologie e ICT**
6. f) **Energia e Ambiente**
7. g) **Turismo.**

Beneficiari

Possono presentare progetti, **piccole medie e grandi imprese, in forma singola o aggregata** (nel numero massimo di quattro imprese), per realizzare programmi di investimento finalizzati:

- alla realizzazione di nuove unità produttive;
- all'ampliamento di unità produttive esistenti;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente;
- al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'Unità produttiva esistente;
- al potenziamento e miglioramento dell'offerta turistica;
- all'aumento dell'efficienza energetica.

Il programma di investimento potrà riguardare, alla luce della crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19, investimenti relativi oltre all'acquisto di impianti e macchinari, anche all'adeguamento e messa in sicurezza degli spazi aziendali.

Programmi di investimento e spese ammissibili

L'importo complessivo delle spese ammissibili per il programma di investimenti, **non deve essere inferiore a 500 mila euro e non superiore a 3 milioni di euro.** Per programmi di

investimenti proposti da imprese aggregate, ogni singola impresa deve realizzare investimenti fissi ammissibili a contributo non inferiori a 250 mila euro.

I programmi di investimento possono superare i 3 milioni di euro, fino ad un ammontare massimo di 6 milioni di euro, in questo caso la parte eccedente il massimale resta a carico del soggetto proponente e degli eventuali soggetti aderenti, e potrà essere coperta con risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno.

Gli investimenti devono essere avviati dopo la presentazione della domanda di finanziamento e conclusi entro 30 mesi dalla data dell'atto di concessione, comunque entro e non oltre il 30 giugno 2023.

Tipologia di agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse, tenuto conto della natura delle fonti di finanziamento utilizzate, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite da regolamento GBER nel modo seguente:

- **Contributo a fondo perduto agli investimenti** nella misura di:
 - massimo 35% per le piccole imprese;
 - massimo 30% per le medie imprese;
 - massimo 20% le grandi;
- **Contributo a fondo perduto agli interessi pari al tasso di interesse** del finanziamento agevolato, erogato da CDP, e comunque non superiore all'ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso di 1,5%;
- **finanziamento agevolato** concesso a valere sul FRI Regionale erogato da CDP;

- **garanzia su un finanziamento a breve/medio termine, a tasso di mercato, erogato dal sistema bancario alle sole PMI, direttamente garantito da un Fondo costituito con risorse regionali e gestito da un Confidi fino al 90% del suo importo (in ogni caso in conformità alla normativa pro tempore vigente), relativo agli investimenti in capitale circolante connesso al programma di Investimenti agevolato.**

Il finanziamento agevolato, a valere sulle risorse del FRI regionale, è concedibile all'impresa in presenza di un finanziamento bancario associato, a medio/lungo termine, a tasso di mercato, di uguale importo, concesso da una banca appartenente all'elenco disponibile sui siti web della Regione Campania, di Sviluppo Campania S.p.A., dell'ABI e della CDP, nella misura minima del 25% e nella misura massima del 40% degli investimenti fissi agevolabili di cui al programma di investimento.

Modalità di presentazione delle domande

Sviluppo Campania S.p.A, soggetto attuatore dello SFIN, acquisisce le domande in ordine cronologico e procede all'istruttoria secondo una procedura a sportello, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

La presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni deve avvenire, pena l'invalidità della domanda stessa, **mediante il modulo da compilare on line, a partire dalle ore 12:00 del giorno 5 agosto 2020** attraverso il sito web dedicato, all'indirizzo bandi.sviluppocampania.it

È possibile **registrarsi** nell'apposita sezione del sito **dal**

giorno 13 luglio c.a., mentre da 15 luglio è possibile iniziare a compilare.

Alla domanda è necessario allegare:

- proposta progettuale
- dichiarazione di disponibilità a valutare la concedibilità del finanziamento bancario, rilasciata dalla Banca Finanziatrice prescelta tra quelle aderenti alla Convenzione sottoscritta dalla Regione Campania, Cassa Depositi e Prestiti, Sviluppo Campania e ABI. [FAQ-aggiornate-al-14-luglio-2020](#)

**INNOVAZIONE – PUBBLICATA LA
PRIMA CALL FOR PROPOSALS DEL
FONDO INNOVAZIONE EUROPEO:
SVILUPPO DI TECNOLOGIE
INNOVATIVE A BASSA INTENSITÀ
DI CARBONIO IN DIVERSI
SETTORI. PRESENTAZIONE**

PROGETTI ENTRO IL 29 OTTOBRE 2020

scritto da Marcella Villano | Luglio 15, 2020

La Commissione europea ha pubblicato la prima call del [Fondo per l'innovazione](#), creato nel 2019 con un focus su:

- Tecnologie e processi innovativi a basse emissioni di carbonio nelle industrie ad alta intensità energetica, compresi i prodotti che sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio
- Cattura e utilizzo del carbonio (CCU)
- Costruzione e gestione della cattura e dello stoccaggio del carbonio (CCS)
- Creazione innovativa di energia rinnovabile
- Accumulo di energia

Il bando mira a:

- 1. sostenere progetti che siano in grado di dimostrare tecnologie, processi o prodotti altamente innovativi, sufficientemente maturi e con un potenziale significativo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;**
2. offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze del mercato e ai profili di rischio dei progetti ammissibili, attirando al contempo risorse pubbliche e private aggiuntive

L'azione si rivolge a progetti di tutti i settori coperti dall'articolo 10a, paragrafo 8, della direttiva ETS dell'UE ([allegato 1 del testo consolidato](#)).

La procedura di valutazione per il presente bando avverrà **in due fasi** e solo **i progetti con una spesa in conto capitale superiore a 7.500.000 EUR saranno ammissibili**. I fondi stanziati per questo bando sono pari a 1.000.000.000 di euro

per le sovvenzioni e 8.000.000 di euro per l'assistenza allo sviluppo del progetto (PDA). Le sovvenzioni saranno erogate come Lump Sum.

La data di scadenza della prima fase per la presentazione dei progetti è fissata per il **29 ottobre 2020**.

Questo primo bando, consultabile sul sito [Funding and tenders portal](#), è dedicato ai progetti su larga scala, con investimenti superiori ai 7.500.000 euro che possono essere presentati da imprese singole o in consorzio. Il prossimo anno verrà pubblicato un bando per progetti con importi più piccoli.

Al link

https://confindustriaservizi-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aciccarone_confindustria_it/Eh6oVpQpuXlEiCq3L-eVocIB9VfGYaH6vXnlyEguZh1w8w?e=wKpq6P è disponibile tutta la documentazione relativa alla call.

[Scheda di approfondimento Innovation Fund2020](#)